



09413-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI

- Presidente -

Sent. n. sez. 4624/2018

VINCENZO SIANI

- Relatore -

CC - 29/11/2018

DOMENICO FIORDALISI

R.G.N. 36335/2018

MICHELE BIANCHI

CARLO RENOLDI

N. 24

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 09/08/2018 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio per nuovo esame.

~~udito il difensore~~

H

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe, resa in data 13 agosto 2018, il Tribunale di Catania, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [REDACTED], ha confermato l'ordinanza con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale, in data 23 luglio 2018, aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 110, 424, secondo comma, cod. pen., e 7 d.l. n. 152 del 1991, perché, in concorso con [REDACTED] e con altro soggetto non identificato, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appiccava il fuoco, cagionando un incendio, a un automezzo della [REDACTED], parcheggiato all'interno del deposito dell'azienda sito sulla [REDACTED], all'altezza di contrada [REDACTED]; con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare l'associazione mafiosa clan [REDACTED] di Catania; fatti commessi in Pachino, il 4 gennaio 2016 (capo B).

1.1. Il Tribunale – svolta una premessa sulle indagini relative all'operazione denominata "Araba Fenice", dipanatasi attraverso attività intercettive, videoriprese, controlli su strada, pedinamenti, accertamenti presso uffici della pubblica amministrazione, altri accertamenti, acquisizione di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, e sfociata nella richiesta da parte del P.m. di una serie di misure cautelari, richiesta parzialmente accolta dal G.i.p. nel suindicato provvedimento, nel quale erano state contestate l'associazione mafiosa (capo A), due associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti (capi D1 e D1bis) e una serie di imputazioni definite accessorie, il cui baricentro riguardava la consorceria mafiosa operante nel territorio della provincia di Siracusa e, in particolare, nei comuni di Pachino e Portopalo di Capo Passero, nonché nei territori di Noto, Rosolini e Vittoria, sodalizio capeggiato da [REDACTED] e collegato al gruppo mafioso catanese dei [REDACTED] – ha concentrato la sua attenzione sulla fase in cui, a seguito della scarcerazione di [REDACTED] avvenuta il 18 maggio 2013, il gruppo aveva incrementato le proprie attività criminali, con particolare riguardo al controllo del commercio ortofrutticolo, intorno al quale si era prospettata la commissione di svariati reati, disvelati a far data dal maggio 2015 per la denuncia di un operatore del settore ortofrutticolo sottoposto ad estorsione.

1.2. Con specifico riguardo al danneggiamento seguito da incendio aggravato oggetto dell'accusa mossa a [REDACTED], oltre che a [REDACTED], in relazione al titolo cautelare di cui si tratta, la posizione dell'indagato è stata esaminata per il solo reato in questione, in relazione al quale è stata ritenuta adeguata anche la contestazione della circostanza aggravante ex art. 7 cit. sotto entrambi i profili

previsti dalla disposizione.

Il Tribunale ha premesso che la vicenda era da ricondursi all'interesse del clan catanese Cappello di inserirsi nella gestione dei rifiuti, anche nella provincia siracusana, attraverso l'intimidazione dei concorrenti: [REDACTED], uomo di riferimento del clan [REDACTED], aveva assunto il ruolo di interessato all'intimidazione e mandante, mentre Bosco era stato l'esecutore materiale. [REDACTED] era un esponente di vertice del clan [REDACTED], anche se all'atto dell'esecuzione del provvedimento cautelare si trovasse in carcere dal gennaio 2017 per altro titolo cautelare relativo al procedimento "Penelope", con l'accusa di essere promotore e organizzatore del gruppo criminale.

I giudici del riesame hanno osservato che, attesa la tipologia del reato prefigurato nel capo di accusa, non sussistevano ragioni logiche diverse da quelle legate al contesto mafioso che potessero giustificarlo e, specularmente, il fatto che un soggetto si determinasse a commettere l'incendio dimostrava, di per sé, la sua vicinanza all'associazione, la quale, per converso, non si sarebbe mai rivolta a una persona estranea per perpetrare una delle manifestazioni più odiose per affermare la sua presenza nel territorio.

Per quanto concerne le esigenze cautelari, il Tribunale ha evidenziato che l'ordinanza genetica si era fondata su una corretta interpretazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., istitutiva della presunzione di adeguatezza della misura custodiale carceraria, non occorrendo, quindi, dimostrare in positivo la ricorrenza dei *pericula libertatis*, non essendo stati in concreto acquisiti elementi da cui potesse desumersi l'insussistenza delle esigenze cautelari o che le esigenze stesse potessero essere soddisfatte con altre misure meno afflittive; in particolare la misura degli arresti domiciliari, pur se rafforzata dall'adozione del braccialetto elettronico, non appariva tale da impedire il rischio di recidiva, tenuto anche conto del comportamento dell'indagato, il quale non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza e consapevolezza della gravità delle proprie azioni, nel quadro di una personalità contrassegnata da numerosi e gravi precedenti penali, anche per associazione mafiosa, nonché carichi pendenti per lo stesso reato associativo, estorsione, rapina ed altro ancora, rispetto a cui era impedita una qualsivoglia prognosi favorevole di contenimento delle esigenze stesse con qualsiasi misura diversa da quella custodiale carceraria.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto impugnazione il difensore di [REDACTED] chiedendone l'annullamento sulla base di un unico, articolato motivo con cui lamenta vizio di motivazione sotto il profilo della sua illogicità.

Il ricorrente sottolinea che il Tribunale sulle questioni poste in sede di riesame aveva limitato la sua risposta alla riproposizione pedissequa

dell'ordinanza custodiale senza fornire adeguata giustificazione dell'asserita dimostrazione della volontaria compartecipazione dell'imputato al reato oggetto di contestazione, così eludendo la questione posta dalla difesa. Non era stato evidenziato alcun indizio tale da dimostrare la concreta espressione di volontà ascrivibile all'indagato per il conferimento a [REDACTED] del mandato avente ad oggetto la perpetrazione del delitto contestato.

Non rilevava per la posizione di [REDACTED] il fatto che la versione di [REDACTED] circa la dinamica del fatto si ritenesse inattendibile, poiché quello che era mancato anche nel provvedimento di seconda fase era il riferimento a qualsivoglia elemento probatorio atto a rivelare il ruolo di mandante attribuito all'indagato.

In tal senso apparivano estranee al tema qui rilevante le considerazioni esposte nell'ordinanza impugnata sull'episodio riguardante [REDACTED], quelle relative al ruolo rivestito da [REDACTED] nel contesto associativo mafioso di riferimento, delitto qui non contestato, quelle relative alla frizione fra [REDACTED] e [REDACTED] con riguardo alla vendita di prodotti ittici, poiché i temi relativi a queste circostanze non si riconnettevano al rinvenimento di un concreto indizio idoneo a dimostrare la partecipazione di [REDACTED] nella perpetrazione dell'incendio del camion della [REDACTED], sussistendo al riguardo assoluta carenza motivazionale.

In definitiva, i giudici del riesame avevano presupposto, in modo tacito oltre che illogico, che [REDACTED] non potesse agire senza il mandato da parte di [REDACTED]: così ragionando, però, avevano invertito i termini del ragionamento indiziario, giacché il fatto ignoto, ossia il conferimento del mandato da parte dell'indagato, era divenuto il presupposto logico dimostrativo della compartecipazione, senza – tuttavia – la sussistenza di un qualche rilevante elemento noto idoneo a sorreggere la conclusione esposta, la quale era stata – di fatto – affermata alla stregua di una vera e propria presunzione.

Pertanto, il ricorrente evidenzia la tautologia manifestata dal Tribunale su questo decisivo punto, tautologia che i giudici del riesame avevano reiterata anche nelle considerazioni finali in cui si era sostenuto che l'ipotesi accusatoria non risultava razionalmente confutabile, in quanto non era possibile una ricostruzione alternativa dei fatti che fosse credibile e verosimile, tale da scagionare indagato: l'assunto era in chiara violazione dell'elaborazione interpretativa che, in tema di concorso di persone nel reato, richiedeva l'esternazione di un'adeguata motivazione sulla prova della reale partecipazione dell'accusato nella fase ideativa o preparatoria del reato, nonché l'enucleazione della forma sotto la quale si fosse manifestata la compartecipazione in rapporto di causalità efficiente con le condotte degli altri concorrenti, giacché il carattere atipico della condotta concorsuale non andava confuso con l'indifferenza indiziaria in ordine alle sue modalità di manifestazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata stante l'effettiva carenza della motivazione in punto di esposizione dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione concorsuale di [REDACTED] al delitto oggetto di contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare fondato e deve essere, di conseguenza, accolto.

2. Restando nell'alveo della questione devoluta, ossia quella della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sul concorso di [REDACTED] nel reato di danneggiamento seguito da incendio, la cui azione tipica è ascritta [REDACTED], il Tribunale, a fronte delle deduzioni difensive, che contestavano l'evenienza dei gravi indizi di colpevolezza siccome il ruolo di mandante annesso alla posizione dell'indagato si basava su mere petizioni di principio, ha rilevato come il fatto che a carico di [REDACTED] non sussistessero elementi indiziari diretti costituissero un dato da considerare nell'ambito degli interessi contrapposti della consorteria catanese [REDACTED] e della consorteria facente capo a [REDACTED], con l'emersione dell'interesse del primo clan, capeggiato da [REDACTED], volto a espandere il proprio controllo nel settore della raccolta dei rifiuti.

Circa la complessiva analisi del quadro indiziario, essa, secondo i giudici del riesame, conduceva, in modo univoco, alla conclusione che la versione fornita da [REDACTED], il quale aveva ammesso di essere l'autore dell'appiccamento del fuoco al mezzo di proprietà della [REDACTED], era mendace nella parte in cui egli aveva prospettato una versione riduttiva dell'accadimento: le sue stesse parole, nelle conversazioni intercettate, la contrastavano.

A carico dell'indagato è stato posto il complesso delle captazioni, che aveva fatto emergere la vicenda di [REDACTED], imprenditrice in [REDACTED] nel settore ittico, da [REDACTED] presentata sia a [REDACTED], sia a [REDACTED], e dedottasi creditrice di un rilevante importo (euro 180.000,00) dell'impresa siracusana [REDACTED] che era in serie difficoltà finanziarie e rischiava di fallire. La valutazione delle conversazioni registrate aveva consentito di acclarare la piena conoscenza dello scacchiere criminale organizzato da parte di [REDACTED] e la precisazione, resa dalla voce del suddetto coindagato, del ruolo apicale di [REDACTED] nel clan [REDACTED] di Catania e di quello di [REDACTED] nella consorteria mafiosa [REDACTED] e orbitante intorno a Siracusa, situazione da [REDACTED] conosciuta anche per il fatto che in passato si era reso protagonista di un'invasione commerciale nella zona di Catania sempre nel settore ittico, che aveva rischiato di far rompere i rapporti tra [REDACTED] e [REDACTED],

situazione poi superata con un accordo di compartecipazione sugli incassi.

In particolare, per il Tribunale, era rilevante la captazione della stessa voce di [REDACTED], che parlando con [REDACTED], aveva attribuito a [REDACTED] l'avallo a procedere al danneggiamento nei confronti di [REDACTED] (impresa che svolgeva attività di raccolta di rifiuti e di cura dell'igiene urbana in Noto, Pachino, Pozzallo e Ispica): elemento da cui si è fatta scaturire, in modo ritenuto logicamente ineludibile, la conclusione che l'unico interessato all'incendio era [REDACTED], in quanto dall'intercettazione era emersa la contrarietà all'azione da parte dello stesso [REDACTED], sicché [REDACTED] aveva appiccato l'incendio nella consapevolezza di agevolare il clan mafioso interessato a eliminare la concorrenza nella zona, autoreferenziali e vaghe – tipiche di chi non diceva il vero – essendo reputate, invece, le asserzioni formulate dall'esecutore materiale Bosco per accreditare la sua versione della genesi dell'accaduto.

3. La motivazione offerta dai giudici del riesame non può ritenersi adeguata.

3.1. Ove si astragga, per vero, dalla situazione di sfondo che i giudici del riesame hanno assunto essere coerente con il riscontro del mandato prospettato come conferito da [REDACTED] a [REDACTED] per il compimento del suddetto reato (impregiudicata in questa sede ogni verifica della sussistenza della gravità indiziaria in punto di configurazione del delitto di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen., nel rispetto dei limiti fissati dalla devoluzione), l'unico elemento concreto che collega l'azione antiggiuridica tipica ascritta a [REDACTED] alla sfera di [REDACTED] appare costituito dalla conversazione intercettata in cui [REDACTED], parlando con [REDACTED], attribuisce a se stesso la paternità dell'attentato e indica in [REDACTED] (dai giudici della cautela identificato con [REDACTED]) la persona che gli aveva chiesto ^{di} perpetrarlo, aggiungendo, peraltro che [REDACTED] non aveva ottenuto l'assenso di [REDACTED].

Anzi – e l'elemento non si profila di scarsa importanza nella verifica della linearità e della coerenza della motivazione – [REDACTED], secondo la stessa versione di [REDACTED], era addirittura contrario perché la [REDACTED] titolare del bene che poi era stato danneggiato, faceva riferimento a lui.

Sul tema, l'ordinanza impugnata ha concluso che, comunque, l'analisi del quadro indiziario conduceva alla conclusione che l'indagato aveva appiccato il fuoco sulla spinta del contatto mafioso con [REDACTED], unico nel contesto indicato a fungere da determinatore e da mandante.

3.2. Preso atto della – incensurabile in questa sede – interpretazione delle captazioni commentate dai giudici della cautela, non risulta, tuttavia, addotta una sufficiente base logica alla credibilità annessa alla confidenza fatta da [REDACTED] a [REDACTED] sul ruolo di istigatore o di interessato di [REDACTED], a cui egli, parlando con

■, aveva prospettato^{di} aver fatto un favore compiendo quel reato.

Non si profila affrontata dai giudici della cautela l'analisi della verifica della ragione per la quale ■, appartenente alla mafia catanese e, dunque, senza comprovato potere intimidatorio nel territorio di interesse, avesse concreto titolo a spingere ■ a compiere il riferito atto illecito, non soltanto senza l'assenso di ■, ma dopo che ■ aveva anche manifestato la sua contrarietà.

Tale carenza si è ripercossa sulla verifica dell'adeguatezza del requisito della gravità del quadro indiziario a sostegno dell'accusa.

In effetti, la stessa ricostruzione di ■, recepita nel provvedimento impugnato, ha indicato essenzialmente in ■ e nei suoi adepti i soggetti che esercitavano nel siracusano e, quindi, in Pachino, dove il coindagato ha ammesso aver compiuto il reato, il predominio criminale e, con esso, gli atti di intimidazione mafiosa, avendo alle loro spalle la consorteria egemone, mentre l'influenza mafiosa del dedotto concorrente ■ si collocava in territorio diverso, quello catanese, essendo costui primario esponente del clan ■. Questa ripartizione appare confermata dalla stessa descrizione, accolta dal Tribunale del riesame, che ha citato anche la parte del racconto dell'invasione commerciale compiuta da ■ nella zona di Catania nel settore ittico, con i rischi di rottura dei rapporti fra le organizzazioni facenti rispettivamente capo a ■ e ■, rischi superati con un accordo di compartecipazione sugli incassi relativi al ramo commerciale di riferimento.

In siffatto quadro, anche a considerare coerentemente desunta la natura mendace della versione successivamente fornita dall'indagato circa il carattere millantatorio del suo riferimento al favore che ■ aveva voluto fare alla persona indicata come ■ e circa la contestazione dell'identificazione di questo ■ con ■, è restata non adeguatamente esplicitata la ragione per la quale ■ abbia potuto determinare ■ a compiere un atto finalizzato a favorire la sua consorteria al di fuori del suo territorio di influenza e, non solo in carenza di intesa alcuna, ma contro gli interessi del clan mafioso operante nella zona, quello governato da ■, la cui volontà ■ conosceva essere contraria all'addotta forzatura, sul piano dell'intimidazione criminale, della competizione economica nel settore suindicato.

Pertanto, prima di concludere che ■, contro la volontà di ■, abbia accettato di compiere su istigazione o, comunque, per conto di ■ un atto avente le contestata rilevanza mafiosa, ossia finalizzato a favorire la cosca ■, così insubordinandosi in modo grave rispetto alla linea di condotta voluta dall'organizzazione mafiosa titolata, nel riparto criminale del territorio, a esprimerla, avrebbe dovuto affrontarsi in modo compiuto il punto della sufficienza o meno, al fine della ricognizione del grave compendio indiziario a

carico della posizione di [REDACTED], della sola captazione della confidenza di [REDACTED] a un terzo sopra indicata e, in ipotesi di risposta negativa, avrebbe dovuto verificarsi se bastasse a corroborarla la descrizione, a tratti ipotetica, dello scenario di criminalità organizzata operante al tempo del delitto, oppure se occorresse riferirsi a concreti elementi convergenti nel senso desumibile dalla richiamata conversazione per trarre il corollario della finalizzazione della condotta delittuosa ascritta a [REDACTED] all'acquisizione alla sfera all'associazione mafiosa catanese di altre commesse relative all'attività di gestione dei rifiuti e dell'igiene urbana, a cagione della spinta istigatrice impressa da [REDACTED] in questa direzione.

3.3. Si muove dal principio secondo cui il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nel quadro però della necessità che il giudice valuti il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica: quindi, gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni di tal tipo costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza la necessità di reperire riscontri esterni, ma, se tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza, secondo il disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842).

In tale prospettiva, si è affermato, da parte del più autorevole consesso di legittimità, che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e – pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate – non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714).

Nello stesso senso, poi, gli indizi di reità desumibili dal contenuto di intercettazioni di conversazioni del coimputato o del coindagato nel medesimo reato o dell'imputato in procedimento connesso, mentre non ~~sono~~ devono essere valutati alla stregua del criterio fissato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sono pur sempre da assoggettarsi da parte del giudice all'esercizio del suo prudente apprezzamento, che deve essere mirato a ponderare e spiegare la valenza dell'elemento acquisito. Né sarebbe fondato il sospetto di irragionevole disparità di trattamento e di violazione delle garanzie fondamentali poste a presidio del giusto processo e del diritto di difesa^{per}, la conseguente differenziazione fra la suddetta ipotesi e quella della chiamata in reità o correità resa dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria nei casi sottoposti al criterio

valutativo stabilito dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., dal momento che non si determina la possibilità di equiparare, nell'indicata direzione, il chiamante in reità o correità, (soggetto che, nel rendere dichiarazioni accusatorie nel corso di un interrogatorio, e dunque di una dichiarazione resa in modo formale e garantito, può far prevalere l'istinto di assumere una posizione favorevole a sé, ma pregiudizievole per il chiamato in reità o correità, o anche cedere a pulsioni di natura opportunistica e assecondare intenti calunniatori) al conversante sottoposto, in modo per lui non consapevole, all'intercettazione, siccome questi è ordinariamente animato dalla volontà di scambiare liberamente opinioni con l'interlocutore, salvo che non risulti accertata l'intenzione dei loquenti, nella consapevolezza dell'intercettazione in corso, di far conoscere all'autorità giudiziaria informazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato; ciò, impregiudicata – sempre – la necessità di ponderare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, la natura, il senso e le finalità del contenuto dichiarativo captato (Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259673, ⁱⁿ ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, 195, 526 e 271 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, rese nell'ambito di conversazioni intercettate, debbano essere necessariamente corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, come avviene per le chiamate in reità o correità rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e laddove non prevedono l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indicato quale fonte informativa nella conversazione intercettata, si avvalga poi della facoltà di non rispondere).

3.4. Nella cornice così definita, occorre concludere, alla stregua delle notazioni critiche esposte, che la motivazione dell'ordinanza impugnata non si è caratterizzata per il coerente esito di un'approfondita interpretazione delle risultanze già indicate, in quanto in essa alla considerazione dello scarno e, comunque, non articolato contributo captativo, ritenuto di segno accusatorio a carico di [REDACTED], non ha fatto seguito una valutazione attenta e radicata su elementi concreti del contesto criminale operante in Pachino e nella provincia di Siracusa, per cui è mancata una verifica esaustiva e coerente della compatibilità logica fra la strutturale articolazione del gruppo mafioso dominante nella provincia di Siracusa, facente capo a [REDACTED], e l'attribuzione di attendibilità annessa alle parole di [REDACTED], come intercettate e interpretate dal Tribunale, nella parte in cui hanno ascrivito alla persona di [REDACTED] – agente fuori dal contesto territoriale di sua spettanza e senza alcun avallo della cosca di riferimento, a cui [REDACTED] non poteva non rendere conto, anzi in contrasto con gli interessi della medesima – l'istigazione a commettere il reato in esame.

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, lì 4 MAR 2019

La carenza del discorso giustificativo sul versante così precisato si rivela ancor più rilevante ove non si ometta di considerare che il concorso configurato dall'accusa a carico dell'indagato fa riferimento al mandato e, dunque, si risolve in concorso morale in funzione istigatrice. Si imponeva, quindi, l'adeguata verifica del contributo causale mediante istigazione attribuito a [REDACTED], al di là del riferimento all'interesse, in considerazione del – non univoco – quadro fattuale di riferimento emergente dalla ricostruzione operata dagli stessi giudici del riesame: e rileva ribadire il principio di diritto secondo cui la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare in quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività degli altri concorrenti, giacché non deve confondersi l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria in ordine alle forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310).

4. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania, per nuovo esame da compiersi nel rispetto dei principi indicati.

Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

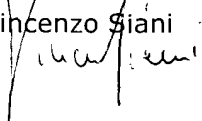
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania competente ex art. 309 c.p.p.

Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso il 29 novembre 2018

Il Consigliere estensore

Vincenzo Siani



Il Presidente

MariaStefania Di Tomassi

